

**Regolamento  
per l'ottenimento del certificato d'abilitazione alla caccia**  
(del 13 gennaio 1993)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- la legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 20 giugno 1986 (LCP);<sup>1</sup>
- l'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);<sup>2</sup>
- la legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990;
- il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006, in particolare l'art. 24<sup>3</sup>,

**decreta:**

CAPITOLO I  
**Norme generali**

**Scopo**

**Art. 1** Il presente regolamento ha lo scopo di assicurare l'istruzione dei candidati cacciatori e di accertare le loro conoscenze teoriche e pratiche per poter correttamente esercitare la caccia.

**Competenze**

**Art. 2** <sup>1</sup>All'Ufficio caccia e pesca (in seguito UCP) sono affidate:

- a) l'applicazione del presente regolamento, ad eccezione dei compiti espressamente attribuiti alla Commissione esame;
- b) l'organizzazione degli esami di abilitazione.

<sup>2</sup>Alla Commissione esame (in seguito Commissione) compete lo svolgimento e la vigilanza degli esami di abilitazione e la relativa valutazione; alla vigilanza possono collaborare gli agenti della polizia della caccia.

CAPITOLO II  
**Organizzazione**

**Organizzazione interna della Commissione**

**Art. 3** <sup>1</sup>La Commissione designa fra i suoi membri i responsabili delle singole sessioni o prove d'esame.

<sup>2</sup>Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Stato.

CAPITOLO III  
**Presupposti per l'ottenimento del certificato d'abilitazione**

**Domanda per l'ottenimento  
del certificato di abilitazione**

**Art. 4** <sup>1</sup>Può richiedere l'ottenimento del certificato d'abilitazione colui che:

- a) ha compiuto i 17 anni;<sup>4</sup>
- b) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera;

---

<sup>1</sup> RS 922.0

<sup>2</sup> RS 922.01

<sup>3</sup> Ingresso modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249.

<sup>4</sup> Lett. modificata dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedente modifica: BU 2006, 325.

c) se privato del diritto di cacciare, al momento della scadenza del termine di iscrizione deve ancora scontare un massimo di 2 anni.

<sup>2</sup>La domanda va inoltrata per lettera raccomandata entro il 31 dicembre di ogni anno tramite formulario ufficiale da richiedere all'UCP, allegando:

- a) una fotografia formato passaporto recente;
- b) copia della ricevuta di versamento del premio attestante la copertura assicurativa per la responsabilità civile per una somma minima di fr. 2,0 mio.

<sup>3</sup>L'UCP verificata la ricevibilità della domanda, invia al richiedente la tessera d'iscrizione, il materiale teorico e l'elenco delle giornate di formazione teorica e pratica obbligatorie previste all'art. 8 cpv. 1.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>La tassa d'iscrizione è fissata a fr. 400.--, oltre al costo del materiale didattico pari a fr. 150.--.<sup>6</sup>

#### **Rimborso della tassa d'iscrizione**

**Art. 5** <sup>1</sup>In caso di rinuncia per motivi di forza maggiore e quando ne sia fatta richiesta documentata all'UCP entro la prima giornata di formazione, la tassa d'iscrizione è rimborsata in ragione di fr. 350.-- (deduzione di fr. 50.-- per copertura delle spese amministrative).<sup>7</sup>

<sup>2</sup>L'importo di fr. 150.-- (costo del materiale) non viene rimborsato.<sup>8</sup>

#### **Ottenimento del certificato di abilitazione**

**Art. 6**<sup>9</sup> Il certificato di abilitazione viene rilasciato a colui che:

- a) ha partecipato a tutte le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie previste all'art. 8;
- b) ha superato l'esame di abilitazione.

### CAPITOLO IV

#### **Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro**

##### **Giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro**

###### **a) definizione**

**Art. 7**<sup>10</sup> Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie possono comprendere in particolare censimenti diurni e notturni, valorizzazione biotopi, aiuto ai posti di controllo, tiro e maneggio dell'arma, trattamento e igiene delle carni, giornate teoriche.

###### **b) organizzazione, numero delle giornate, tessera di iscrizione**

**Art. 8**<sup>11</sup> <sup>1</sup>Le giornate di formazione, di cura della selvaggina e di lavoro obbligatorie sono organizzate dall'UCP, il quale può delegarne il compito alla Federazione venatoria.

<sup>2</sup>La Federazione e le singole società venatorie possono organizzare delle ulteriori giornate di formazione la cui frequenza è facoltativa.

<sup>3</sup>L'UCP fissa annualmente il genere e il numero di giornate obbligatorie per ogni candidato cacciatore, indicandole sulla tessera d'iscrizione.

### CAPITOLO V

#### **Esame di abilitazione**

---

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall'8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 2013, 120.

<sup>7</sup> Cpv. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall'8.11.2013 - BU 2013, 442.

<sup>8</sup> Cpv. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.

<sup>9</sup> Art. modificati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

<sup>10</sup> Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall'8.11.2013 - BU 2013, 442; precedente modifica: BU 1997, 157.

<sup>11</sup> Art. modificato dal R 4.11.2013; in vigore dall'8.11.2013 - BU 2013, 442; precedenti modifiche: BU 1997, 157; BU 1999, 50.

**Ammissione all'esame di abilitazione**

**Art. 9** <sup>1</sup>È ammesso all'esame di abilitazione colui che:

- a) è in possesso di una tessera personale d'iscrizione valida;
- b) è cittadino svizzero oppure straniero domiciliato o dimorante (permesso B) in Svizzera;
- c) se privato del diritto di cacciare, la privazione scade entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene inoltrata la richiesta.<sup>12</sup>

<sup>2</sup>L'iscrizione all'esame o alle singole sessioni avviene tramite l'invio per lettera raccomandata all'UCP della tessera d'iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno.<sup>13</sup>

**Validità della tessera d'iscrizione**

**Art. 10**<sup>14</sup> La tessera d'iscrizione perde la sua validità:

- a) dopo 5 anni a decorrere dalla data d'emissione
- b) in caso di bocciatura durante quattro sessioni d'esame.

**Forma e contenuto dell'esame**

**Art. 11** <sup>1</sup>L'esame comporta una sessione scritta, una orale e una di tiro.

<sup>2</sup>La Commissione fissa al momento dell'iscrizione le modalità d'esame di ogni singola sessione.<sup>15</sup>

<sup>3</sup>Ad ogni sessione il candidato deve presentarsi con un documento di legittimazione valido.

**Tassa in caso di ripetizione di una sessione d'esame**

**Art. 12**<sup>16</sup> In caso di ripetizione di una sessione d'esame, sono fissate le seguenti tasse d'iscrizione:

- a) per la ripetizione della sessione scritta: fr. 150.–;
- b) per la ripetizione della sessione orale: fr. 100.–;
- c) per la ripetizione della sessione di tiro: fr. 50.–.

**Auditori**

**Art. 13** <sup>1</sup>Gli esami non sono pubblici.

<sup>2</sup>Il Presidente, sentito il parere della Commissione, può in via eccezionale accordare deroghe.

**Sessione scritta**

**Art. 14**<sup>17</sup> La sessione scritta comprende domande che vertono fra l'altro sui seguenti argomenti:

- a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;
- b) principi ecologici, sistematica, biologia della selvaggia e malattie;
- c) conoscenza delle armi e delle munizioni, nozioni di balistica;
- d) gestione venatoria;
- e) arte ed etica venatoria e ausiliari del cacciatore;
- f) igiene delle carni.

**Sessione orale**

**Art. 15** <sup>1</sup>Sono ammessi alla sessione orale i candidati che hanno superato la sessione scritta.

<sup>2</sup>La sessione orale comprende una o più prove concernenti fra l'altro i seguenti argomenti:

- a) legislazione sulla caccia, sulla protezione ambientale e sulla protezione animale;
- b) principi ecologici, sistematica e biologia della fauna, malattie, determinazione dell'età della selvaggina, riconoscimento delle tracce e delle impronte degli animali;
- c) etica venatoria, equipaggiamento del cacciatore;
- d) rapporto bosco-selvaggina, riconoscimento e prevenzione dei danni alla foresta ed all'agricoltura, cura dei biotopi;
- e) cani da caccia;

<sup>12</sup> Cpv. modificato dal R 3.7.2019; in vigore dal 15.8.2019 - BU 2019, 249; precedenti modifiche: BU 1999, 50; BU 2006, 325.

<sup>13</sup> Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

<sup>14</sup> Art. modificato dal R 28.1.2003; in vigore dal 31.1.2003 - BU 2003, 50; precedente modifica: BU 1999, 50.

<sup>15</sup> Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

<sup>16</sup> Art. modificato dal R 23.2.2005; in vigore dal 25.2.2005 - BU 2005, 73.

<sup>17</sup> Art. modificato dal R 27.2.2013; in vigore dal 1.3.2013 - BU 2013, 120.

- f) igiene delle carni;
- g) conoscenza, maneggio, porto e manutenzione dell'arma, munizioni e balistica, stima delle distanze, trappole.

#### **Sessione di tiro**

**Art. 16** <sup>1</sup>Sono ammessi alla sessione di tiro i candidati che hanno superato la sessione orale.

<sup>2</sup>La sessione di tiro comprende una o più prove concernenti in particolare:

- a) tiro con fucile a palla;
- b) tiro con fucile a pallini;
- c) maneggio e porto dell'arma.

<sup>3</sup>Le armi e i sistemi di mira devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di caccia.

#### **Convocazione**

**Art. 17** <sup>1</sup>La convocazione alle singole sessioni è inviata ad ogni candidato per lettera raccomandata.

<sup>2</sup>La convocazione al tiro può essere consegnata direttamente ai candidati che hanno superato la sessione orale.

### **CAPITOLO VI Valutazioni**

#### **Competenza**

**Art. 18** La Commissione è competente per decidere sul superamento dell'esame.

#### **Sessione scritta**

**Art. 19** <sup>1</sup>La sessione scritta è superata se il candidato raggiunge il punteggio minimo fissato dalla Commissione.<sup>18</sup>

<sup>2</sup>Il risultato della sessione scritta viene comunicato per iscritto al candidato entro 15 giorni dalla data della sessione.

#### **Sessione orale**

**Art. 20**<sup>19</sup> <sup>1</sup>La prestazione in ciascuna prova orale viene valutata da almeno due membri della Commissione esaminatrice con il seguente punteggio: 1 punto (insufficiente); 2 punti (debole), 3 punti (sufficiente); 4 punti (buono).

<sup>2</sup>La sessione orale è superata se il candidato raggiunge il punteggio complessivo minimo fissato dalla Commissione e se in nessuna prova ottiene il punteggio 1.

<sup>3</sup>Al candidato non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti qualora in una prova ottenga il punteggio 1, oppure non gli sia più possibile raggiungere il punteggio complessivo minimo richiesto per il superamento della sessione.

<sup>4</sup>In caso di ripetizione della sessione orale il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell'anno dalla Commissione.

#### **Sessione di tiro**

**Art. 21**<sup>20</sup> <sup>1</sup>La sessione di tiro è superata se per ogni singola prova si ottengono i punteggi minimi fissati dalla Commissione.

<sup>2</sup>In caso di bocciatura, al candidato:

- a) non è concessa la partecipazione alle prove rimanenti;
- b) è concessa la possibilità di ripetere una volta tutta la sessione di tiro nell'arco della stessa giornata.<sup>21</sup>

<sup>3</sup>In caso di ripetizione della sessione di tiro il candidato deve presentarsi a tutte le prove fissate quell'anno dalla Commissione.

---

<sup>18</sup> Cpv. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

<sup>19</sup> Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

<sup>20</sup> Art. modificato dal R 9.2.1999; in vigore dal 12.2.1999 - BU 1999, 50.

<sup>21</sup> Cpv. modificato dal R 6.2.2007; in vigore dal 9.2.2007 - BU 2007, 53.

**Presenza e comportamento durante  
la sessione d'esame**

**Art. 22** <sup>1</sup>L'esame è considerato non superato se il candidato non si è presentato ad una sessione d'esame senza una valida giustificazione.

<sup>2</sup>Essa deve essere inviata per lettera raccomandata all'UCP, di regola almeno 10 giorni prima della data prevista.

<sup>3</sup>I candidati che denotano un comportamento scorretto durante gli esami (ad esempio sorpresi a copiare o a suggerire), vengono immediatamente allontanati e l'esame è considerato non superato.

CAPITOLO VII

**Ricorsi, norme transitorie e finali**

**Ricorsi**

**Art. 23**<sup>22</sup> Contro le decisioni della Commissione o del suo Presidente può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

**Art. 24-25** ...<sup>23</sup>

**Entrata in vigore**

**Art. 26** <sup>1</sup>Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore<sup>24</sup> immediatamente.

<sup>2</sup>Esso abroga il regolamento dipartimentale concernente l'esame dei candidati cacciatori del 2 gennaio 1986.

Pubblicato nel BU **1993**, 44.

---

<sup>22</sup> Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 120; precedente modifica: BU 1997, 157.

<sup>23</sup> Art. abrogati dal R 12.3.1997; in vigore dal 14.3.1997 - BU 1997, 157.

<sup>24</sup> Entrata in vigore: 19 gennaio 1993 - BU 1993, 44.